

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00207/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 207 del 2026, proposto dalla Siciliaforma Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Rocco Mauro Todero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

contro

la Presidenza della Regione siciliana, in persona del Presidente *pro tempore* e l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, in persona dell'Assessore *pro tempore*, rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

nei confronti

di I.So.R.S. - Istituto Sociale di Ricerche e di Studi e di A.G.O. Centro Sociale Cooperativa Sociale, in persona dei rispettivi rappresentanti legali *pro tempore*, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia esecutiva:

- della nota dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale prot. 36327 del 26/11/2025, con la quale Siciliaforma società cooperativa sociale non è stata ammessa ai finanziamenti richiesti per i percorsi formativi di cui all'Avviso 7/2023 - 2° finestra;
- del D.D.S. n. 1889 del 17/12/2025 dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale e dei relativi allegati, con i quali sono state determinate le istanze ammesse a finanziamento e quelle escluse;
- del D.D.S. n. 2051 del 23/12/2025 dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale e dei relativi allegati, con i quali è stato rettificato il precedente D.D.S. n. 1889 del 17/12/2025;
- ove occorra, del D.D.S. n. 566 del 22/4/2025 dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, con il quale è stato rideterminato il limite finanziario annuale previsto dall'articolo 10, comma 2, del Decreto del Presidente della Regione n. 25/2015;
- del D.D.G. n. 1316 del 09 ottobre 2025 dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale e dei relativi allegati;

e per il riconoscimento
del diritto della Società Cooperativa Sociale Siciliaforma ad essere ammessa ai finanziamenti richiesti a valere sull'Avviso 7/2023 - 2° finestra;
altresì, in via subordinata, per l'annullamento:

- dell'articolo 10, comma 2, del Decreto del Presidente della Regione n. 25/2015;
- del D.D.S. n. 566 del 22/4/2025 dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, con il quale è stato rideterminato il limite finanziario annuale previsto dall'articolo 10, comma 2, del Decreto del Presidente della Regione n. 25/2015;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intime;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 49 e 55 c.p.a.;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 la dott.ssa Elena Farhat e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Ritenuto che le questioni oggetto di giudizio, con particolare riferimento all'interpretazione dell'art. 10, c. 2, del D.P. Reg. n. 25/2015, necessitino di adeguato approfondimento in sede di merito, per il quale è opportuno fissare l'udienza di trattazione alla data indicata in dispositivo;

2. Rilevato altresì, che parte ricorrente ha intimato in giudizio due controinteressati, di talché si rende necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi alla procedura di finanziamento;

Ritenuto che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati da evocare in giudizio, vada accolta l'istanza formulata dalla ricorrente di integrazione del contraddittorio mediante notifica del ricorso per pubblici proclami nelle forme di cui al combinato disposto degli articoli 49, co. 3, e 52, co. 2, cod. proc. amm. e 151 cod. proc. civ., con pubblicazione degli atti infra specificati sul sito web istituzionale dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, con le modalità di seguito esposte:

a) l'avviso da pubblicarsi sul sito web dovrà indicare:

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimate;
- il testo integrale del ricorso;
- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica con dette modalità;
- l'indicazione nominativa di tutti i controinteressati;

b) l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale:

- deve pubblicare sul proprio sito istituzionale (previa consegna, da parte della

ricorrente, dei documenti su supporto digitale) l'avviso di cui sopra, il testo integrale del ricorso introduttivo, della presente ordinanza, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati, curando che sull'homepage del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale essi sono pubblicati;

- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza, tutta la documentazione ivi inserita e dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione di quanto sopra indicato e sia specificata la data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

c) vengono, pertanto, assegnati all'uopo i seguenti termini: (i) giorni venti, decorrente dalla comunicazione dell'elenco nominativo di cui sopra, per effettuare tale notifica; (ii) giorni dieci, decorrente dal perfezionamento della notifica, per depositare in giudizio la prova dei relativi adempimenti;

d) è opportuno richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, co. 1, lettera c), cod. proc. amm., secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

3. Ritenuto opportuno, ai fini di mantenere la *res adhuc integra*, disporre l'accantonamento da parte della p.a. delle somme astrattamente spettati a titolo di finanziamento alla ricorrente, nella procedura di cui trattasi;

4. Ritenuto di poter compensare le spese di fase tra le parti costituite, essendo impregiudicato il merito del ricorso; le spese nei confronti dei controinteressati non costituiti sono da dichiararsi irripetibili.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) così statuisce:

- dispone l'integrazione del contraddittorio secondo le prescrizioni indicate in motivazione;

- fissa per la trattazione di merito l'udienza pubblica del 18 giugno 2026, orario di rito;
- compensa le spese di fase tra le parti costituite;
- dichiara irripetibili le spese nei confronti dei controinteressati.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente

Antonino Scianna, Primo Referendario

Elena Farhat, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Elena Farhat

IL PRESIDENTE

Federica Cabrini

IL SEGRETARIO